



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO MERCATO COMUNALE *(Via Carlo Pisacane)*

Approvato con Delibera C.S. n. 151 del 6.5.2011



COMUNE DI SIDERNO

(Provincia di Reggio Calabria)

INDICE

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 ATTIVITA' ESERCITATE
- ART.3 ORARI
- ART. 4 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI
- ART. 5 CONCESSIONE DELLO SPAZIO COMMERCIALE
- ART. 6 SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE
- ART. 7 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 8 RIPARTIZIONE DELLE SPESE – GESTIONE DEL MERCATO
- ART. 9 DECADENZA DELLA CONCESSIONE DELLO SPAZIO COMMERCIALE E
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
- ART. 10 SANZIONI
- ART. 11 POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
- ART. 12 CONCESSIONE DELLO SPAZIO IMPRENDITORI AGRICOLI
- ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 14 EFFICACIA

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legislazione in vigore, D.lgs. 114/1998 e la L.R. 18/99, l'esercizio dell'attività all'interno del mercato coperto ubicato in Via Carlo Pisacane.

ART. 2
ATTIVITA' ESERCITATE

1. L'attività nel mercato coperto di via Carlo Pisacane si svolge dal lunedì al sabato in n. 15 box commerciali complessivi e n. 16 posti per la vendita dell'ortofrutta.
2. La localizzazione, il numero di identificazione e la superficie dei singoli spazi commerciali sono indicati nell'elenco e nella tavola planimetrica allegati al presente regolamento per costituirne parte integrante.
3. I posteggi per il settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande sono dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica come previsto dalla normativa vigente.

ART. 3
ORARI

1. Gli orari di esercizio dell'attività, tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento ed esposizione dei prodotti destinati alla vendita sono i seguenti:
 - ore 06.30 alle ore 13.30 dalle 16.00 alle 20.00;
 - ore 06.30 alle ore 13.30 dalle 17.30 alle 20.30 (giugno-settembre).

ART. 4
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI

1. Per i posteggi vacanti l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la relativa concessione decennale sono rilasciate a seguito di bando di concorso comunale.
2. Il Responsabile delle Attività Produttive provvede, con propria determinazione entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ciascun anno, a rendere pubblico l'elenco dei posteggi resisi disponibili.
3. Il bando contiene:
 - l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine, non inferiore a 30 giorni, decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Calabria (B.U.R.C.) entro il quale l'istanza deve essere spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune. Le domande eventualmente pervenute al fuori di detto termine - sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a 90 giorni, a tal fine fissato dai Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il bando di concorso viene pubblicato sul B.U.R.C. e sul sito Internet del Comune di Siderno nonché affisso all'albo pretorio. L'Ufficio Commercio, può prevedere e disporre ulteriori forme di pubblicità (manifesti, avvisi su quotidiani, etc.).
5. I posteggi relativi ai settori merceologici alimentare e non alimentare vengono assegnati applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinato in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività.
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) ordine cronologico di spedizione.
7. La graduatoria, che viene formulata dall'Ufficio Commercio nei termini stabiliti della legislazione in vigore, viene resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e mediante comunicazione ai partecipanti alla procedura concorsuale.
8. Nell'ambito di una procedura concorsuale non può essere concesso più di un posteggio ad uno stesso soggetto.
9. Se dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso richiedente, questi, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della sopra citata comunicazione, è tenuto ad indicare al Comune il posteggio prescelto. In caso di indicazione mancante o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d'ufficio dal Comune.
10. Il soggetto dichiarato vincitore della procedura concorsuale deve iniziare l'attività entro 6 mesi dalla comunicazione di cui al comma 9, pena la decadenza della concessione.
11. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti i produttori agricoli di cui al d.lgs 18 maggio 2001 n. 228 ed ai posteggi fuori mercato.

ART 5

CONCESSIONE DELLO SPAZIO COMMERCIALE

1. La concessione per l'esercizio dell'attività all'interno del mercato coperto ha durata decennale e viene rinnovata automaticamente su domanda del concessionario, da presentarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza.
2. Il subingresso non comporta variazione della scadenza originariamente fissata.
3. Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuale, che deve essere corrisposto in 4 rate trimestrali anticipate di pari importo. L'importo del canone è stabilito annualmente in sede di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.
4. Il titolare della concessione è tenuto ad allestire lo spazio assegnatoli (con banchi, arredi, serrande etc.) in base alle direttive ed indicazioni stabilite dall'Amministrazione comunale al fine di garantire l'ordine ed il decoro della struttura mercatale. E' tenuto, altresì, a mantenere in buono stato di manutenzione l'allestimento del posteggio e qualora non esegua tempestivamente gli interventi ed i lavori disposti dagli uffici comunali, questi potranno procedere all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa nei confronti dello stesso concessionario.

5. Non si procede in caso di assenza temporanea del titolare della concessione, alle operazioni di "spunta".

ART 6

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede ad inoltrare al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

ART. 7

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il concessionario può utilizzare il posteggio esclusivamente per l'esposizione e la vendita dei prodotti inerenti la propria attività.
2. Il concessionario non può occupare una superficie maggiore di quella assegnata ed invadere, anche con piccole sporgenze, le aree destinate al passaggio degli avventori e gli spazi comuni. Non può attirare la clientela con grida e schiamazzi. Inoltre, ha l'obbligo di tenere costantemente pulito lo spazio assegnatoli e di raccogliere i rifiuti in appositi contenitori chiusi con coperchio.
3. L'operatore commerciale deve rispettare le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico.
4. La vendita dei prodotti alimentari deve essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sanità ed è soggetta al controllo ed alla vigilanza da parte del competente servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

ART. 8

RIPARTIZIONE DELLE SPESE – GESTIONE DEL MERCATO

1. Le spese per la manutenzione straordinaria delle aree in concessione nonché delle aree, degli impianti e delle attrezzature di comune utilizzo sono a carico del Comune. Le spese per manutenzione ordinaria delle aree in concessione nonché delle relative utenze sono a carico dei rispettivi concessionari. Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature installati dal concessionario nell'area assegnata sono a carico dello stesso.
2. Il ritardato pagamento da parte dei concessionari di quanto dovuto per la manutenzione ordinaria e per i servizi generali comporterà una penale pari al 10% della somma da versare. Il mancato pagamento decorso 60 giorni dalla scadenza stabilita comporterà la decadenza della concessione.

ART. 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DELLO SPAZIO COMMERCIALE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. La decadenza della concessione dello spazio commerciale interviene, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento del canone concessorio, dei tributi locali e di quanto altro dovuto per l'esercizio dell'attività, decorso 60 giorni dalla relativa scadenza; in tal caso il concessionario viene sospeso dalla frequentazione del mercato dal giorno immediatamente successivo alla scadenza prevista;
 - b) terza infrazione commessa, durante il periodo di validità decennale della concessione, per:
 - mancato rispetto, da parte dell'operatore, dell'obbligo di rimuovere ogni rifiuto prodotto dalla propria attività e di tenere pulite l'area in concessione e gli spazi limitrofi;
 - occupazione di una superficie superiore rispetto a quella in concessione;
 - mancato rispetto delle norme in materia di vendite straordinarie.

Per i casi elencati in questa lettera b), alla prima infrazione sarà emanato un provvedimento di diffida, alla seconda infrazione sarà emanato provvedimento di sospensione dell'attività da 1 a 10 giorni, oltre alle sanzioni ed interessi previsti dalle pertinenti norme sulla finanza territoriale;

- c) mancata sottoscrizione del disciplinare di concessione;
- d) cessione in proprietà o in gestione prima della maturazione del periodo decennale;
- e) violazione delle prescrizioni stabilite con l'atto di concessione e con l'autorizzazione al commercio;
- f) mancato utilizzo del posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi nell'arco di un anno solare, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza.

2. Il mancato pagamento del canone concessorio nel termine stabilito, comporta, in ogni caso, la corresponsione degli interessi legali dalla scadenza al saldo di quanto dovuto, oltre all'applicazione di una penale fissata nella misura di Euro 50,00.

ART. 10 SANZIONI

1. Ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
2. Per le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applica la legge sui principi generali delle sanzioni amministrative e la legge regionale sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex artt. 7 bis D.lvo 267/2000, art. 16 L. 689/81.
3. Il dirigente dell'U.O. Servizi Socio Culturali- Attività Produttive, è competente all'adozione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio, che deve essere definito nei termini di legge.

ART. 11 POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui all'art.4 :

- I produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
- I posteggi fuori mercato

Sono riservati agli imprenditori agricoli n. 16 posti per la vendita dell'ortofrutta ed eventuali box, qualora gli stessi dovessero risultare non assegnati, applicando nell'ordine, i seguenti criteri:

- 1) residenza, ovvero sede legale nel caso di società, nel Comune di Siderno dell'impresa nel territorio comunale;
- 2) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinato in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere l'attività. Presenze rilevabili da apposito registro delle presenze formato a cura dell'ufficio tributi che applicherà le tariffe secondo le presenze annotate nel citato registro;
- 3) residenza, ovvero sede legale nel caso di società, nel Comune di Siderno;
- 4) localizzazione dell'impresa nel territorio comunale.

Art. 12

CONCESSIONE DELLO SPAZIO IMPRENDITORI AGRICOLI

1. La concessione per l'esercizio dell'attività all'interno del mercato coperto ha durata temporanea e limitamente alla comunicazione prodotta dai coltivatori diretti.
2. Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone mensile, che deve essere corrisposto in relazione al numero di presenze annotate su apposito registro.
3. L'importo del canone è stabilito annualmente in sede di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.
4. Il titolare della concessione è tenuto ad allestire lo spazio assegnatoli (con banchi, arredi, serrande etc.) in base alle direttive ed indicazioni stabilite dall'Amministrazione comunale al fine di garantire l'ordine ed il decoro della struttura mercatale. E' tenuto, altresì, a mantenere in buono stato di manutenzione l'allestimento del posteggio e qualora non esegua tempestivamente gli interventi ed i lavori disposti dagli uffici comunali, questi potranno procedere all'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa nei confronti dello stesso concessionario.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI


1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti in materia di commercio sulle aree pubbliche.

Art. 14

EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

VIA GRAMSCI



PLANIMETRIA CON DEMOLIZIONI scala 1:100

VIA C. PISACANE

COMUNE DI SIDERNO

(Provincia di Reggio Calabria)

Elenco BOX

BOX	Mq.
BOX n°1	20.00
BOX n°2	9,74
BOX n°3	2,45 x 2
BOX n°4	9,74
BOX n°5	9,74
BOX n°6	10,00
BOX n°7	9,74
BOX n°8	17,60
BOX n°9	9,74
BOX n°10	9,74
BOX n°11	20,00
BOX n°12	2,45 x 2
BOX n°13	10,32
BOX n°14	9,9
BOX n°15	17,60